



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 241/90 e ss.mm. ii.;

VISTA la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il D.P.R. 445/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante il Codice dell’Amministrazione Digitale;

VISTO il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/18;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2024 n. 88, con la quale il Ministro dell’istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO l’art. 8, comma n. 5, dell’O.M. 16 maggio 2024, n. 88 con il quale si prevede che gli Uffici Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8833 del 08/07/2024 relativo alle deleghe ai dirigenti delle istituzioni scolastiche per la valutazione delle istanze delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze;

VISTE le istanze pervenute degli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze nella provincia di L’Aquila;

VISTO l’articolo 6 comma 4 O.M. 88/2024 che prevede che “gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

VISTO l'articolo 7, comma 8 della citata O.M. 88/2024 che stabilisce che “L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie”;

VISTO l'articolo 7, comma 9, della citata O.M. 88/2024 che stabilisce che “Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci;

VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa effettuata dalle istituzioni scolastiche delegate sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell’istruzione, delle istanze prodotte dai candidati;

VISTI i decreti di esclusione disposti da questo Ufficio e dai Dirigenti delle istituzioni scolastiche delegate nei confronti degli aspiranti, da intendersi qui richiamati integralmente, sia nelle motivazioni che negli esiti delle esclusioni ivi disposte;

DATO ATTO che l’art. 6, comma 4, dell’OM 88/2024 e l’art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”;

DATO ATTO che l’art. 8, comma 7, dell’OM 88/2024 dispone che “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate” con tutte le conseguenze di cui ai successivi commi 8-10;

VISTO l’art. 9 dell’O.M. 16 maggio 2024, n. 88 che prevede la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze a cura del Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale;

DISPONE

Art 1) Per quanto citato in premessa sono pubblicate, sul sito dello scrivente ufficio (<http://www.csalaquila.it/>) le graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di L’Aquila di 1 e 2 fascia –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I° e II° grado e del personale educativo di cui all’O.M. 16 maggio 2024, n. 88, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente atto, sono distinti per ordine di scuola.

Art. 2) Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione si riserva, ai sensi della Legge 241/1990, la possibilità di intervenire in autotutela qualora ciò dovesse rendersi necessario.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

Art. 3) Le stampe pubblicate non contengono alcun dato personale e sensibile che concorre alla costituzione delle stesse ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coordinato con il decreto legislativo n. 101 del 2018, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Art. 4) Eventuali istanze di riesame in autotutela potranno essere presentate entro **5 giorni** dalla pubblicazione delle stesse, inviando una nota dettagliata all'istituzione scolastica che ha gestito la domanda ai sensi del provvedimento di questo Ufficio prot. 8833 del 08/07/2024.

Art. 5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente
Paola Iachini
(firmato digitalmente)